



**Politecnico
di Torino**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE GENERALE

**Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'edificio
denominato "Digital Revolution House" in Torino, Via Paolo Borsellino
n.4/c int.38 –
CIG: 94571520B8 - CUP: E13G19000020005 –
CUI: L00518460019202200036**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Ing. Paola Lerario
(F.to Paola Lerario)**



INDICE

PREMESSA	4
TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE	5
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO	5
Art. 3 CATEGORIE DI LAVORO	6
Art. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO ED ELABORATI A BASE DI GARA	7
Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	8
Art. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO	8
Art. 7 COMMITTENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	9
Art. 8 DIREZIONE DEI LAVORI	9
Art. 9 DIRETTORE DEI LAVORI	9
Art. 10 DIRETTORE OPERATIVO	10
Art. 11 ISPETTORE DI CANTIERE	10
Art. 12 COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	10
TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	10
Art. 13 ORDINI DI SERVIZIO	10
Art. 14 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	10
Art. 15 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	11
Art. 16 PENALI	11
Art. 17 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI – INTERFERENZA CON ALTRE LAVORAZIONI, OPERE E ATTIVITA'	11
Art. 18 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	12
Art. 19 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI	13
Art. 20 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA	14
Art. 21 VARIAZIONI DEI LAVORI	14
Art. 22 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	15
Art. 23 LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI	15
TITOLO III – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
Art. 24 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	15
C.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONE DEI MATERIALI	21
C.2 MATERIALI USATI NEL CANTIERE	21
C.3 PRESTAZIONI AMBIENTALI	22
C.4 PERSONALE DI CANTIERE	23
C.5 SCAVI E RINTERRI	23
C.6 CONDIZIONI DI ESECUZIONE - VARIANTI MIGLIORATIVE	23
C.7 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERSONALE LAVORATORE	23
C.8 GARANZIE	24
C.9 VERIFICHE ISPETTIVE	24
C.10 OLI LUBRIFICANTI	24
Art. 25 QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE	25
Art. 26 PERSONALE DELL'APPALTATORE	25
Art. 27 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	26
Art. 28 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	27
Art. 29 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI	27
Art. 30 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	29
Art. 31 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE SUBAPPALTATRICI IN MATERIA DI SICUREZZA	29
Art. 32 GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 93 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.	30
Art. 33 ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA	30
Art. 34 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA	30
Art. 35 NORME GENERALI DI SICUREZZA	32
Art. 36 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	33
Art. 37 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	35
Art. 38 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	35
TITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	36
Art. 39 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI	36



Art. 40	VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	37
Art. 41	VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI A MISURA	37
Art. 42	VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	38
Art. 43	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO	38
Art. 44	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA	39
Art. 45	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	39
Art. 46	DOCUMENTI PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI	40
Art. 47	STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI IN ACCONTO	40
Art. 48	PAGAMENTI A SALDO	41
Art. 49	REVISIONE PREZZI	41
Art. 50	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	41
Art. 51	ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	42
<i>TITOLO V – CONTROLLI</i>		42
Art. 52	PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI	42
Art. 53	VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	42
<i>TITOLO VI – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO</i>		43
Art. 54	ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA	43
Art. 55	RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	44
Art. 56	COLLAUDO STATICO	44
Art. 57	ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE	45
Art. 58	GARANZIE	45
<i>TITOLO VII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>		45
Art. 59	RISERVE, ACCORDI BONARI E CONTESTAZIONI	45
Art. 60	CONTROVERSIE	46
Art. 61	DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	47
Art. 62	CLAUSOLE RISOLUTIVA ESPRESSA	47
Art. 63	ESECUZIONE IN DANNO	48
Art. 64	RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO	48
Art. 65	PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	48
Art. 66	OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	49
Art. 67	DANNI ALLE OPERE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	49
Art. 68	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	49
Art. 69	PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	50
Art. 70	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	50
Art. 71	DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	51
Art. 72	ALLEGATI	51



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(art. 43 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)**

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, riguarda le prescrizioni tecniche e di dettaglio da applicare all'oggetto del contratto.

Nel seguito e negli altri documenti contrattuali verranno così definiti:

Il Codice Appalti:	il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii.
Il Regolamento di esecuzione:	il D.P.R. 5/10/2010 n.207 "Regolamento di esecuzione e attuazione in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per gli articoli ancora in vigore.
Il Capitolato Generale di Appalto:	il D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, e successive modificazioni", nelle parti ancora in vigore.
La Stazione Appaltante:	il Politecnico di Torino.
L'Appaltatore:	l'impresa esecutrice delle opere.
Lavori:	Realizzazione della Digital Revolution House – Nuovo centro per la ricerca e la didattica in Torino
RUP:	Ing. Paola Lerario



TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nella realizzazione delle opere edili ed impiantistiche per la realizzazione dell'edificio denominato "Digital Revolution House" in Torino via Paolo Borsellino n. 4/c int. 38.

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione di un nuovo edificio all'interno di un complesso esistente ed in contiguità con l'esistente Energy Center. La costruzione dell'edificio consta in tutte quelle opere, forniture, apprestamenti, realizzazioni, connessioni e tutto quanto necessario per dare un'opera compiuta e funzionante in ogni suo elemento. A mero titolo esplicativo, fanno parte oltre alle strutture murarie, lo scheletro, i rivestimenti, le finestrate, le rifiniture interne, gli infissi interni ed esterni, gli impianti a servizio dell'edificio e per le attività ivi previste.

Il dettaglio tecnico delle opere è indicato ed analiticamente descritto nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche poste a base di gara, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente, ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3, c.5, della L. 136/2010 e ss.mm.ii. (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), si rende noto che il numero di codice a cui si riferisce l'appalto in oggetto, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti, è il seguente:

CIG n. 94571520B8

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro **30.196.116,25 (euro trentamiloni centonovantaseimilacentosedici/25)** di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a euro **463.314,69** (euro quattrocentosessantatremilatrecentoquattordici/69), come meglio risulta dal seguente prospetto:



	Euro
A. Importo dei lavori a corpo	29.732.801,56
B. Oneri di sicurezza previsti dal PSC (non soggetti a ribasso d'asta)	463.314,69
Pertanto	
C. IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO DI GARA	29.732.801,56
B + C IMPORTO COMPLESSIVO DA APPALTARE A CORPO	30.196.116,25

I **costi** per la **manodopera** ammontano ad **euro 7.854.275,28** (settemilioni ottocentocinquantaquattromiladuecentosettantacinque/28) corrispondenti al **26,42%** dell'importo complessivo.

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto è costituito da lavori ed oneri che verranno compensati a corpo ai sensi dell'art. 59, c. 5 bis, del Codice Appalti.

L'importo del compenso a corpo deve intendersi fisso ed invariabile.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare variazioni e addizioni al progetto approvato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 106 del Codice Appalti.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai successivi articoli e i disegni di progetto, debbono ritenersi come atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa di tutte le opere comprese nell'Appalto.

Art. 3 CATEGORIE DI LAVORO

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

	CATEGORIE	CLASSIFICHE	IMPORTO IN EURO	%
Edifici civili e industriali	OG1	VI	9.913.621,97	33,34 %
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	I	164.153,61	0,55 %
Lavori in terra	OS01	III	632.771,34	2,13%
Impianti idrico-sanitari	OS03	II	500.804,03	1,68%
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS04	I	172.643,93	0,58%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS06	IV	2.123.173,48	7,14%
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	III	853.928,98	2,87%
Componenti per facciate continue	OS18B	V	3.912.484,61	13,16%



Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati	OS19	III	605.364,57	2,04%
Opere strutturali speciali	OS21	III BIS	1.403.525,04	4,72%
Demolizioni di opere	OS23	I	251.811,15	0,85%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	IV BIS	3.457.258,25	11,63%
Impianti elettrici	OS30	VI	5.741.260,60	19,31%
TOTALE (Importo lavori a base di gara)			29.732.801,56	100,00%
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			463.314,69	
TOTALE (Importo lavori soggetti a ribasso)			29.732.801,56	
TOTALE (Importo complessivo dei lavori)			30.196.116,25	

Le lavorazioni ricadenti nelle categorie superspecializzate (OS4, OS18A, OS18B, OS21 ed OS30) non potranno essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice.

Si precisa che come base di calcolo per la redazione del progetto è stato utilizzato il Prezzario Regione Piemonte – ed. luglio 2022 e successiva ERRATA CORRIGE – ed. ottobre 2022.

Art. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO ED ELABORATI A BASE DI GARA

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- Capitolato generale D.M. 19/04/2000 n. 145, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato speciale;
- Elaborati grafici progettuali e le relazioni come da elenco riportato nel presente articolo;
- Elenco dei prezzi unitari ed analisi;
- Piani di sicurezza previsti dall'art. 100 del Decreto Legislativo n.81 del 2008 e ss.mm.ii;
- Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento di esecuzione;
- Offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- Offerta economica dell'aggiudicatario;
- Proposte migliorative presentate dall'appaltatore in fase di offerta;
- Polizze di garanzia presentate dall'appaltatore in fase esecutiva previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- Computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14bis del Codice).

Fatte salve l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'aggiudicatario, i documenti sopra elencati non saranno materialmente allegati al Contratto, ma conservati presso la Stazione Appaltante.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il Codice Appalti e ss.mm.ii., i correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC;
- il Regolamento di esecuzione, per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con i relativi allegati;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161;



- il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
- NTC 2008 e NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni.

Non si potrà procedere alla stipulazione del contratto di appalto se il Responsabile del procedimento e l'Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Fanno parte della documentazione di gara i seguenti elaborati:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara e modulistica allegata;
- c. Schema di contratto;
- d. Patto di integrità (Legge n. 190/2012);
- e. Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- f. Progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati tecnici (architettonici, strutturali, impiantistici, capitolati tecnici prestazionali, ecc.), reperibili al seguente link [□2022_DRH](#)

Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; tale soluzione deve essere, in ogni caso, sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; in ogni altro caso trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1367 del c.c.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nello Schema di Contratto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

Art. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'Appaltatore dichiara di aver preso perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al RUP, consentiranno l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di avere analizzato ogni e qualsivoglia dettaglio costruttivo ritenendosi perfettamente edotto in



merito al processo costruttivo, motivazioni costruttive, obbiettivi e necessità, che rendano l'edificio a tutti gli effetti funzionante al termine dei lavori;

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 37/2008;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 37/2008 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire l'utilizzo di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6 del D.M. 37/2008;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 37/2008.

Art. 7 COMMITTENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Al Responsabile unico del procedimento (nel seguito RUP) competono i compiti, con le conseguenti responsabilità, di cui all'art. 10 del Codice Appalti.

Art. 8 DIREZIONE DEI LAVORI

L'ufficio di Direzione dei lavori è nominato dalla Stazione Appaltante per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

La Stazione Appaltante dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori, quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

Art. 9 DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario della Stazione Appaltante e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.



Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

Al Direttore dei Lavori competono i compiti di cui al D.M. 49/2018, con le conseguenti responsabilità.

Art. 10 DIRETTORE OPERATIVO

Il Direttore Operativo è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo competono i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori, con conseguenti responsabilità.

Art. 11 ISPETTORE DI CANTIERE

L'Ispettore di cantiere è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

All'Ispettore di cantiere competono, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori, con le conseguenti responsabilità.

Art. 12 COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con le conseguenti responsabilità, e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13 ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio.

Art. 14 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

È facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, al fine di ottemperare alle tempistiche previste dal DM 1274/21.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, nonché la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.



Art. 15 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è fissato in giorni **728 (settecentoventotto)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o di avvio in via d'urgenza.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori ma dovrà essere aggiunta al tempo contrattuale così come indicato nel verbale di ripresa dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti, che è parte integrante del contratto.

Art. 16 PENALI

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di applicare penali nei seguenti casi:

- **Mancata consegna dei lavori entro il 30.06.2023 per fatto imputabile all'Appaltatore:** per ogni ulteriore giorno naturale e consecutivo di ritardo, penale pari al **1 per mille** dell'importo contrattuale, eventualmente aggiornato da perizie conformi all'art. 106, c. 1 e c. 2 del Codice.
- **Ritardo nell'esecuzione dei lavori:** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, penale pari al **0,5 per mille** dell'importo contrattuale eventualmente aggiornato da perizie conformi all'art. 106, c. 1 e c. 2 del Codice.
- **Inadempienza rispetto ai criteri ambientali minimi:** penale pari all'**1 per mille** dell'importo contrattuale eventualmente aggiornato da perizie conformi all'art. 106, c. 1 e c. 2 del Codice nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori la Direzione Lavori rilevi difformità non sanabili o nel caso di mancato rispetto dei criteri ambientali minimi previsti a progetto o proposti in miglioria da parte dell'Appaltatore, cui lo stesso non ponga rimedio con le modalità e nei tempi prescritti dalla Direzione Lavori.
- **Ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto all'osservanza dei termini contrattualmente previsti e/o di quelli assegnati dal Direttore Lavori nelle ipotesi di inadempimento contrattuale, anche con riferimento agli elementi migliorativi offerti:** penale pari al **0,3 per mille** dell'importo contrattuale, eventualmente aggiornato da perizie conformi all'art. 106, c. 1 e c. 2 del Codice.

Le penali saranno comminate dal RUP in sede di conto finale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dell'andamento delle attività lavorative non conformi alle prescrizioni contrattuali.

Art. 17 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI – INTERFERENZA CON ALTRE LAVORAZIONI, OPERE E ATTIVITA'

L'Appaltatore dovrà provvedere, dalla data di consegna, all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori (formazione cantiere), redatto dal Progettista sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Il cronoprogramma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.



L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, entro 10 giorni antecedenti l'inizio dei lavori, un proprio programma lavori esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma contenuto nel progetto, oppure confermare quello allegato al contratto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione dei lavori agli importi e alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel programma lavori esecutivo dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le campiture e di tutte le attività propedeutiche all'esecuzione delle varie categorie d'opera.

Nel programma lavori esecutivo, l'Appaltatore dovrà organizzare le proprie attività tenendo presente che tutte le opere in oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite assicurando il normale svolgimento delle attività interne ed esterne esplicitate nell'adiacente edificio Energy Center e di altri limitrofi cantieri che avranno inizio successivamente al presente cantiere di costruzione dell'edificio DRH, senza che ciò possa costituire in alcun modo titolo per richieste di ulteriori compensi in quanto l'Appaltatore ne ha già tenuto conto in sede di offerta.

A tale proposito vengono di seguito sinteticamente indicate, con riferimento specifico all'art. 2 del presente documento, al Cronoprogramma del progetto esecutivo ed alle planimetrie relative all'organizzazione del cantiere nelle diverse fasi, le possibili interferenze presenti:

1. Attività interne ed esterne esplicitate nell'adiacente edificio Energy Center;
2. Attività di altri cantieri con inizio lavori successivo a quello del presente appalto.

Il programma lavori esecutivo deve essere coerente con il previsto termine di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 7 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.

E' fatto obbligo dell'aggiornamento del programma esecutivo in caso di proroga o interruzione dei lavori, prima della ripresa dei lavori. In caso di richiesta di proroga, ai sensi dell'Art. 19 del presente documento, la stessa sarà accettata soltanto corredata da programma esecutivo aggiornato.

Tale adeguamento potrà anche essere richiesto dalla Stazione Appaltante, nel caso di scostamenti significativi e protratti nel tempo tra gli importi delle lavorazioni programmate e quelle effettivamente eseguite.

Il programma lavori esecutivo si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.

In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Dunque l'Appaltatore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, dà esplicitamente atto di essere pienamente e perfettamente edotto, in dipendenza delle esigenze del Committente, degli obblighi di coordinamento, dei vincoli di subordinazione e delle spese di qualsiasi natura, cui dovrà soggiacere durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori del presente Appalto.

Art. 18 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà autorizzare, su richiesta scritta dell'Appaltatore, la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge. I costi sostenuti per la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni



festivi saranno a totale carico dell'Appaltatore, senza nessuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà garantire la corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive e individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste. In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione Appaltante e di terzi.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni dell'appalto.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione Appaltante e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 71, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Il Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 19 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 10 del D.M. 49/2018.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata al RUP almeno 20 giorni prima della data di scadenza del termine contrattuale.

Il RUP, sentita la Direzione Lavori, entro 10 giorni comunica l'accettazione o il diniego motivato all'Appaltatore.



La richiesta di proroga e l'accettazione stessa non dà diritto all'Appaltatore di trarre alcun motivo per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante.

Art. 20 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il RUP, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 21 VARIAZIONI DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice Appalti.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, del contratto devono essere autorizzate dal RUP.

Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui al comma 1, art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Una modifica del contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale nelle ipotesi di cui al comma 4 del citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Una nuova procedura d'Appalto in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è richiesta per modifiche delle disposizioni del contratto durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle sopra indicate.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le varianti in corso d'opera, inferiori o pari al 10% sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Le varianti in corso d'opera superiori al 10% saranno comunicate dal RUP all'ANAC.

Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Non saranno riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori preventivamente approvato dal RUP.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non



comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Le perizie che trovano copertura nel quadro economico dell'opera saranno approvate dal RUP, mentre quelle che comportano spesa superiore al quadro economico sono approvate dall'organo che ha approvato il progetto, corredate eventualmente dei pareri e delle autorizzazioni necessarie.

Art. 22 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

In tal caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 % dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 23 LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

L'Appaltatore accetta di portare a termine i lavori nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

L'Appaltatore, sottoscrivendo il contratto, dichiara di essere a conoscenza dell'attuale situazione congiunturale, di difficoltà degli approvvigionamenti. Sarà quindi cura dell'Appaltatore fornire prove concrete di ordini e contratti firmati in aderenza al programma esecutivo dei lavori.

Le eventuali problematiche generate da ritardi nei contratti di fornitura, subappalto, in difformità dal programma esecutivo, non daranno diritto a revisioni, risarcimenti, varianti economiche.

TITOLO III – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 24 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

A) Oneri ed obblighi generali dell'Appaltatore per l'esecuzione delle opere.

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità, di:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al RUP ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;



- comunicare al RUP ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- redigere il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus) di cui all'art. 136 e all'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tali piani sono da considerare quali piani complementari e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri ed obblighi contemplati nel Capitolato generale, nel Regolamento di esecuzione e nelle Specifiche e prescrizioni tecniche, i seguenti oneri ed obblighi:

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli fornendo un quadro complessivo delle attrezzature, dei noli e delle forniture;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- predisporre per le esigenze del RUP e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere compresi gli oneri derivanti dall'utilizzo e mantenimento;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le tesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere della cartellonistica di sicurezza e del regolamentare cartello e al suo aggiornamento con le indicazioni relative al progetto, alla Stazione Appaltante, al RUP, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori e quanto conformemente necessario secondo le indicazioni del Regolamento edilizio della Città di Torino e della norma vigente;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;



- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante o di difficile interpretazione nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere previste dalla normativa vigente;
- aggiornare gli elaborati grafici in conformità all'eseguito;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, prefabbricato e a struttura metallica di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla denuncia delle opere in c.a., prefabbricate e a struttura metallica, ai sensi della legge 1086/71 e ss.mm.ii.;
- provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo, e quanto necessario all'espletamento delle pratiche relative, agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa a opere edili, strutturali, impiantistiche necessarie per l'espletamento delle pratiche finali per l'agibilità dell'opera realizzata;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;



- rilasciare dichiarazione al RUP e al CSE di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del RUP ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- raccogliere e verificare la documentazione fornita dai subappaltatori prima di inoltrare la richiesta di subappalto alla Stazione Appaltante;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il Piano di sicurezza e coordinamento;
- informare il RUP ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al RUP ovvero al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con onere totale della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.



Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le eventuali opere o forniture escluse dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, su richiesta della Direzione dei Lavori, sentito il RUP:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dalla Stazione Appaltante che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l'Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.

B) Oneri ed obblighi particolari e speciali dell'Appaltatore per l'esecuzione delle opere.

L'Appaltatore, oltre agli obblighi ed oneri generali e speciali sopra riportati e più in generale riportati negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto, ha in aggiunta e specificatamente, i seguenti oneri ed obblighi particolari e speciali.

L'Appaltatore, nel formulare l'offerta, deve attentamente considerare tali obblighi ed oneri e tenerne debito conto nel formulare il prezzo.

B1. E' fatto specifico obbligo all'Appaltatore, nel rispetto del programma lavori esecutivo approvato, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività in corso nelle aree attigue a quelle aggiudicate con l'appalto. L'Appaltatore, nello sviluppo dei lavori nelle aree ove proseguono attività, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore, di procedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera e maestranze da un'area all'altra per consentire l'ordinato proseguimento dell'attività di cui sopra e per rendere accessibili le zone in cui è necessario per la Stazione appaltante mantenere l'accessibilità per manutenzione o quanto altro, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione. Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono le attività dell'adiacente edificio Energy Center, l'Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di pericoli per la salute del personale come segnalato nel piano di sicurezza e coordinamento allegato. Per tali lavorazioni l'Appaltatore è altresì tenuto ad approntare ogni necessaria misura ed apprestamento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto, l'incolumità del personale comunque impiegato nella struttura di che trattasi. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti. L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.

B2. L'Appaltatore dovrà coordinare la propria attività con quella degli altri cantieri circostanti, anche successivi all'avvio dei lavori di cui al presente appalto e adeguerà pertanto il piano operativo di sicurezza adottando, in accordo con il coordinatore per la sicurezza, ogni misura di protezione necessaria per eliminare o contenere i rischi derivanti dalla compresenza di più imprese e di lavorazioni sovrapposte ed interferenti. La viabilità interna del cantiere, gli accessi e le



conseguenti soggezioni sono riportate indicativamente, fase per fase, negli schemi planimetrici, negli elaborati allegati al Piano di sicurezza e coordinamento.

B3. L'Appaltatore dovrà tenere conto, nel formulare l'offerta, che i tempi per l'esecuzione delle opere del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel presente Capitolato Speciale d'appalto devono essere rispettati rigorosamente in quanto strettamente correlati con i finanziamenti ministeriali accordati al Politecnico e che comportano il termine delle lavorazioni e la disponibilità delle opere inderogabilmente alla data indicata nel cronoprogramma di progetto e conseguente programma lavori esecutivo. Pertanto l'Appaltatore dovrà fare ricorso a straordinari, doppi turni di lavoro, lavoro domenicale e festivo, nonché lo stesso dovrà dotarsi di un numero adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, maestranze, per poter operare in conformità a quanto previsto e predisposto in sede di PSC e in sede di Cronoprogramma dei lavori, rispettando scrupolosamente le Indicazioni ivi riportate. In caso di non rispetto delle date indicate si applicherà l'Art. 16 del presente capitolato.

B4. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori il Politecnico applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d'ora di addebitare all'Appaltatore ogni maggior danno che il Politecnico stesso potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci per ritardi negli impegni ministeriali assunti in merito alla rendicontazione delle lavorazioni ed alla conseguente acquisizione dei finanziamenti.

B5. Oltre che alla pulizia ed al riordino giornaliero del cantiere, è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alla pulizia ed al riordino conclusivi dei luoghi, prima della consegna finale delle opere. Più specificatamente in considerazione del fatto che gli impianti che verranno installati nei laboratori sono particolarmente delicati e sensibili a polveri e sporco e comunque a situazioni di non pulizia e ordine del cantiere, che possono pregiudicare la qualità del funzionamento delle installazioni. L'Amministrazione si riserva sia di trattenere dall'importo contrattuale da 1.000 (mille) a 5.000 (cinquemila) Euro, anche ad ogni constatazione, sia di fare eseguire in danno le pulizie da terza impresa previa diffida addebitandone i costi pro quota alle imprese presenti in quel momento in cantiere trattenendone gli importi e senza ulteriore comunicazione sui SAL.

B6. Entro 30 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione lavori, l'Appaltatore dovrà presentare:

- n. 4 copie (timbrate e firmate) degli elaborati "*as built*" costituenti l'aggiornamento del progetto esecutivo e riportanti tutte le varianti apportate in corso d'opera;
- n. 1 copia degli elaborati "*as built*" su supporto informatico;
- cataloghi dei componenti dell'impianto;
- schede tecniche dei materiali;
- manuali di istruzione e manutenzione dei componenti degli impianti;
- certificazioni di omologazione in originale dei componenti degli impianti;
- verbali di collaudo eseguiti in fabbrica per i componenti degli impianti;
- dichiarazione di conformità alla legge 46/90, redatta in 5 copie originali nella quale si attesta che gli impianti eseguiti nell'ambito del contratto sono rispondenti alla normativa tecnica vigente e realizzati in conformità alle regole d'arte. Tale dichiarazione dovrà deve essere redatta sul modello conforme al D.M. 20.02.1992, n. 49 e dovrà essere corredata degli allegati di cui alla legge stessa ed alle successive circolari ministeriali.

B7. Nel caso di esecuzione di scavi a sezione obbligata verranno predisposti opportune segnalazioni e sbarramenti nei pressi dell'area di scavo preventivamente delimitata con picchetti.



Prima della rimozione progressiva del materiale, verranno scavate delle trincee volte all'individuazione delle tipologie di materiali interrati ed alla conseguente pianificazione dello scavo. I materiali interrati saranno sottoposti ad un attento esame visivo e saranno campionati per porzioni omogenee. Qualora non sia possibile adottare pendenze tali da evitare rischi di smottamenti, le pareti dello scavo verranno opportunamente armate con strutture sporgenti di almeno 30 cm rispetto al ciglio. Per l'eventuale accesso delle macchine operatrici o dei mezzi di carico a fondo scavo verrà predisposta apposita rampa in terreno naturale di larghezza tale da assicurare – rispetto alla larghezza degli automezzi- un franco di almeno 70 cm su ambo i lati. I rifiuti, dopo essere stati campionati e suddivisi per porzioni il più possibile omogenee, verranno caricati direttamente su mezzi di trasporto dotati di appositi containers a tenuta stagna e forniti di copertura (chiusura metallica o teloni impermeabili ed ignifughi). Qualora per esigenze operative si debba effettuare un deposito temporaneo, i rifiuti verranno stoccati in un cassone della capacità indicativa di 20 m³, a tenuta stagna e dotati di copertura. Considerato che le operazioni di scavo avverranno in aree oggetto di intervento di bonifica ambientale, verranno adottati in linea di principio i seguenti codici

CER:

- 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*;
- 17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose.

C) Oneri ed obblighi particolari e speciali dell'Appaltatore per il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

In conformità a quanto previsto al paragrafo 2.1.1 "Sistemi di gestione ambientale" del citato DM 11 ottobre 2017, l'appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto. A tal fine, egli dovrà - prima della stipula del contratto - comprovare il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n 1221/2009) in corso di validità, oppure di una certificazione secondo la normativa ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali. Sono ammesse prove relative a misure equivalenti.

Si precisano ulteriori oneri connessi alla gestione del cantiere.

C.1 Demolizioni e rimozione dei materiali

Le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.

Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio.

L'Appaltatore dovrà presentare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

Inoltre, dovrà allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

C.2 Materiali usati nel cantiere



I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nella documentazione di progetto relativa al rispetto dei criteri minimi ambientali (Relazione tecnica Criteri minimi ambientali (CAM))

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, contestualmente alla sottomissione delle schede dei prodotti sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori.

C.3 Prestazioni ambientali

Per tutte le attività di cantiere e di trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (Veicolo ecologico migliorato).

Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero.

Eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, l'Appaltatore è obbligato a presentare una relazione tecnica di gestione del cantiere con i seguenti contenuti:

- individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;
- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere;
- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale;
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenzianti e compressori a ridotta emissione acustica;
- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.



L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformità.

C.4 Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti con particolare riguardo a:

- sistema di gestione ambientale;
- gestione delle polveri;
- gestione delle acque e scarichi;
- gestione dei rifiuti.

L'Appaltatore dovrà presentare, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

C.5 Scavi e rinterri

Per i rinterri deve essere riutilizzato materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso (ad esclusione del materiale proveniente dall'area sottoposta a bonifica ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.

A tal fine l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione del Legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell'attività di cantiere.

C.6 Condizioni di esecuzione - Varianti migliorative

Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi applicabili al progetto, saranno ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto di appalto che prevedano prestazioni superiori.

Le varianti dovranno essere preventivamente concordate e approvate dalla Stazione Appaltante (per il tramite tecnico della Direzione Lavori), che ne dovrà verificare l'effettivo apporto migliorativo. E' fatto obbligo all'Appaltatore di presentare, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili.

La Stazione Appaltante provvederà alla verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'Appaltatore sulla base dei criteri ambientali minimi.

C.7 Documentazione relativa al personale lavoratore

Le maestranze dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'Appaltatore si deve accertare che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

L'appaltatore dovrà fornire al CSE, almeno 10 giorni prima dell'ingresso in cantiere del personale, il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'Appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014. L'Appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01,



laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta al CSE, almeno 10 giorni prima dell'ingresso in cantiere del personale, i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l'agenzia interinale sia «specificata», effettuata presso il cantiere/ azienda/soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

C.8 Garanzie

L'Appaltatore dovrà specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia tramite presentazione di un certificato di garanzia.

La garanzia dovrà essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

C.9 Verifiche ispettive

Durante l'esecuzione delle opere, verrà svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito al contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o riciclata»), se in fase di offerta sarà stato consegnato il risultato di un'attività ispettiva (in sostituzione di una certificazione), si procederà all'attività ispettiva in fase di esecuzione che è obbligatoria.

Il risultato dell'attività ispettiva verrà comunicato direttamente alla Stazione Appaltante. L'onere economico dell'attività ispettiva sarà a carico dell'Appaltatore.

C.10 Oli lubrificanti

L'Appaltatore dovrà utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.

I requisiti ambientali relativi alle categorie di lubrificanti accettati sono specificatamente riportati negli elaborati di progetto attinenti i Criteri minimi ambientali.

D) Oneri ed obblighi particolari e speciali dell'Appaltatore connessi al processo di certificazione ITACA di cui all' Allegato B al presente atto.

Tutti gli oneri e gli obblighi particolari e speciali da B1 a B7, da C.1 a C.10 e D costituiscono a tutti gli effetti circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, come anche dall'art. 2 e dall'art. 38 del presente Capitolato. Tali oneri e circostanze dovranno essere stati attentamente valutati e computati ai fini della formazione del prezzo offerto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.



Art. 25 QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le opere con i materiali e le forniture delle migliori qualità esistenti in commercio, dotati delle caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed in conformità alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali ed ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) prescritti dal progetto.

Si richiamano, peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Si ricorda che con l'entrata in vigore del Codice Appalti e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte, si è avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà pertanto presentare adeguate campionature almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi e dettagliatamente indicate nel programma esecutivo dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori, secondo le specifiche disposizioni tecniche e le tempistiche impartite dalla Direzione Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle descrizioni specifiche tecniche che fanno parte delle Specifiche e prescrizioni tecniche;
- b) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 26 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. La Direzione Lavori potrà richiedere, in ragione delle necessità del cantiere ed ai fini del rispetto del programma esecutivo dei lavori, una integrazione delle maestranze senza che ciò comporti riconoscimento di maggiori oneri a vantaggio dell'Appaltatore. Il personale dovrà essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.



L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo;
- l'Appaltatore, nell'esercizio delle attività inerenti all'oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino". La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 27 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio secondo le modalità di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve conferire, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, mandato con rappresentanza risultante da atto pubblico, depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori.

Pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme contrattuali di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante, ed in particolare, dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.



Le eventuali Ditte dirette fornitrici della Stazione Appaltante sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate a riscuotere, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del rappresentante deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 28 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, anche ai sensi dell'art. 50 del Codice. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate.

Art. 29 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 49 D.L. 77/21 convertito in L. 108/21).

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente è consentito avvalersi del subappalto, purché abbia indicato nel documento di gara DGUE le parti del lavoro che intende subappaltare, pena la successiva impossibilità di ricorrervi.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 49 D.L. 77/21, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Non sono posti vincoli in merito alla subappaltabilità di specifiche azioni o attività previste inerenti all'appalto, che è lasciata quindi alla libera organizzazione dell'operatore.

Nel caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 06/11/2012 dalla lett. c) alla lett. i), qualora non eseguite dal soggetto affidatario, potranno essere subappaltate esclusivamente ad imprese iscritte nelle "white list" delle Prefetture di competenza. In mancanza di quanto sopra il subappalto sarà vietato.

È consentito il sub-affidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal Disciplinare di gara, sempreché l'esecutore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera nell'atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.



L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato nel **DGUE** i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia conforme del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di sub-affidamento;
Tale contratto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, specificando dunque l'indicazione dell'importo contrattuale, degli oneri per la sicurezza, nonché delle modalità e delle tempistiche dei pagamenti a favore dei subappaltatori, nonché, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante, dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e conseguente correttivo 17/10/2017 n. 161;

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Appaltatore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti i cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- b) L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- c) L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione;
- d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- e) L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si



eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- f) L'Appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
- g) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla forma giuridica assunta.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti dei subappaltatori.

Art. 30 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice.

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere direttamente il DURC dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9 ultimo periodo del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. 136/2010 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante verificherà che nei contratti scritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita l'apposita clausola nella quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta.

Art. 31 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI IN MATERIA DI SICUREZZA

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono le conseguenti responsabilità:



- predisporre e consegnare all'Appaltatore per la verifica il Piano operativo di sicurezza conforme all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- predisporre e consegnare all'Appaltatore per la verifica il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus) di cui all'art. 136 e all'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ove risultasse necessario;
- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 32 GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 93 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

La garanzia provvisoria è pari al 2% dell'ammontare complessivo posto a base di gara, ed è presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Essa deve essere conforme, in ogni caso, allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, ed in particolare, essere costituita secondo quanto previsto dal disciplinare di gara cui si rinvia.

Art. 33 ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA

Ai sensi dell'articolo 35 c. 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al **20 per cento** dell'importo contrattuale.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'Appaltatore entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori - dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui al citato art. 35, comma 18 del Codice.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 34 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Appaltatore è tenuto a costituire, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3, del Codice, in ragione del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura determinata ai sensi del primo comma del citato art. 103.

La garanzia fideiussoria di cui al c. 1, costituita deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.



La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia fidejussoria è ridotto al cinquanta per cento qualora l'Appaltatore sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui sopra sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle predette certificazioni. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Appaltatore dei lavori è obbligato, altresì, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza di assicurazione, conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, che copra i danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni eventualmente causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il massimale della copertura assicurativa è fissato nella seguente misura:

- per i danni di esecuzione: pari all'importo di aggiudicazione;
- per la responsabilità civile: euro 2.500.000,00;
- per i danni alle opere preesistenti: euro 500.000,00.



La copertura assicurativa deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante in relazione al presente appalto.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 103 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una **polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Tale polizza decennale dovrà prevedere un massimale di copertura assicurativa per la responsabilità civile pari ad euro 5.000.000,00.

Art. 35 NORME GENERALI DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre;
- di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso della località interessata dai lavori, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non esclusa da altre norme nel presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature e gli apprestamenti senza la necessaria autorizzazione del RUP o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto di specifiche lavorazioni a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante tramite il RUP.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte alla Stazione Appaltante, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La Stazione Appaltante potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.



È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il RUP, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisorie allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

Art. 36 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante dello Schema di Contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza allegato al contratto e predisposto dalla Stazione Appaltante.

Gli oneri relativi alla sicurezza sono evidenziati nel Bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. L'Appaltatore, **entro 30 giorni** dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, presenta alla Stazione Appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore presenterà al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori la proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tutte le proposte integrative presentate dall'Appaltatore dovranno essere approvate dal Responsabile dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; a quest'ultimo è demandato il compito di aggiornamento in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dell'originario Piano di sicurezza e di coordinamento.

Tale documento integrativo dovrà indicare le alternative proposte in merito alla programmazione delle opere oggetto dell'appalto o dei lavori subappaltati, alle modalità esecutive delle stesse, nonché a tutte le misure che l'Appaltatore intende porre in essere per meglio assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in relazione ad un più efficace coordinamento delle attività svolte dalle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere.

Qualora durante il corso dei lavori si rendessero necessarie opportune ulteriori modifiche o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed a sottoporre alla sua approvazione, prima della loro attuazione e fatti salvi i motivi di urgenza che rendessero consigliabile un'immediata applicazione, misure di tutela integrative o alternative a quelle previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.



Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relazionerà, mediante rapporti periodici scritti (con cadenza non superiore a quindici giorni), al Responsabile dei Lavori sul mantenimento del livello di sicurezza dei lavori, così come accertato nel corso delle visite in cantiere, nonché sulle eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovessero rendersi necessarie durante il corso dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, anche promuovendo tutte le iniziative utili a garantire un idoneo livello di conoscenza del contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal Piano di sicurezza e coordinamento, ove accertate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, comporteranno l'applicazione di una penalità pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione e, qualora l'accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale delle lavorazioni.

La Direzione Lavori disporrà, anche su iniziativa del Responsabile dei lavori, la risoluzione del contratto, in danno dell'Appaltatore, qualora il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia segnalato ripetute e gravi violazioni delle norme in materia di piani di sicurezza non regolarizzate nei termini prescritti.

E' a carico dell'Appaltatore sottoporre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte per l'aggiornamento o l'adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'entrata in vigore, durante il corso dei lavori, di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'Appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore o le eventuali imprese subappaltatrici, intendono apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

E' responsabilità dell'Appaltatore vigilare per garantire il rispetto di quanto contenuto e disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dei dipendenti propri e delle imprese subappaltatrici operanti nel cantiere.

Queste ultime, all'atto dell'avvio delle proprie attività, dovranno comunicare esplicitamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e al Direttore dei lavori di aver acquisito il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di accettarne integralmente tutte le clausole e prescrizioni.

Ciascun lavoratore, prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto dei contenuti generali del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto specificamente attinente alle lavorazioni a cui è addetto.

Resta a carico dell'Appaltatore la responsabilità dell'azione di coordinamento delle imprese subappaltatrici presenti in cantiere della trasmissione alle stesse di eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sotto il profilo della sicurezza del cantiere l'Appaltatore farà effettuare, a sua totale cura e spese, ispezioni quotidiane da parte del proprio Responsabile per la Sicurezza del cantiere e saltuariamente da un esperto in materia antinfortunistica per curare al massimo tutti i possibili aspetti, anche di dettaglio, del rispetto delle misure di sicurezza.

Sempre ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza, si conviene espressamente che l'Appaltatore non può vantare diritti di sorta se, durante il corso dei lavori, deve modificare, qualitativamente o quantitativamente, oppure sostituire gli impianti di cantiere e le opere provvisorie, nei confronti delle sue previsioni iniziali, ancorché ciò abbia a conseguire da provvedimenti specifici o generali della Pubblica Autorità o da nuove normative integrative dopo la stipulazione del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà disporre di mezzi d'opera e di attrezzature perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche, nonché dei mezzi finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano, oltre che quelli definiti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.



L'Appaltatore provvederà altresì ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori ed alle autorità competenti, copia della notifica preliminare all'ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione potrà, in ogni momento e fase di lavorazione, intimare all'Appaltatore, o in caso di urgenza direttamente ai lavoratori impiegati nel cantiere, il rispetto di norme e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, ove lo ritenga opportuno, la sospensione parziale o totale di lavorazioni, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Responsabile dei Lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è tenuto dall'Appaltatore a disposizione dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale e, tramite le imprese collegate, il piano è tenuto a disposizione dei dirigenti delle rispettive rappresentanze sindacali presenti in cantiere.

Per quanto non previsto al presente articolo, si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento e si richiamano le norme comunitarie sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al Coordinatore per l'esecuzione che si occuperà di effettuare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

Il fatto che il Piano di sicurezza sia predisposto dalla Stazione Appaltante non esime l'Appaltatore dalla sua diretta responsabilità legata al rispetto di tutte le norme destinate al datore di lavoro.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

L'Appaltatore ed i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 100, c.3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive che sorgeranno dal rispetto del Piano di sicurezza.

L'Appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza.

Art. 37 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro **30 giorni** dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 89, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.

Art. 38 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.



I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

TITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 39 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, posti a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo completo rischio. I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, salve eventuali diverse indicazioni normative a seguito di anomalo andamento dei costi delle materie prime o del costo del lavoro.

L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumenti di costo dei materiali, con eccezione di anomali andamenti come sopra indicati, e della manodopera, aumenti di prezzo di assicurazioni degli operai, dazi, emigrazioni, epidemie, eventi bellici e qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, con eccezione delle circostanze speciali appositamente normate e sopra indicate.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.



Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 40 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Il prezzo a corpo indicato nel presente Capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano espressamente indicate, a tale scopo, nei progetti, nel contratto, nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano di campagna, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta, intendendosi detta assistenza già compensata nei prezzi contrattuali.

In nessun caso potranno essere modificate le valutazioni del computo metrico estimativo che possano dare luogo a riconteggi, aumenti di quantità e prezzo.

Potranno essere valutate a parte le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori e sentito il RUP.

Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato e specifiche tecniche) con la chiara definizione di quanto escluso dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

Art. 41 VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI A MISURA

I lavori di cui al presente appalto sono valutati a corpo. Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito:

- tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto;
- viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo;
- il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.



Art. 42 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli e i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente Capitolato e l'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 145 del 2000 (capitolato generale) e l'articolo 16, comma 1, sub. a.1), all'articolo 32, comma 3, all'articolo 42, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 43 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Tutte le opere oggetto del presente appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nei documenti di progetto.

I prezzi a corpo, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e le prestazioni necessari per dare l'opera finita.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento, riferita alle categorie di lavoro di cui sotto:

• Edifici civili e industriali	€ 9.913.621,97	33,34%
• Lavori in terra	€ 632.771,34	2,13%
• Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€ 500.804,03	1,68%
• Demolizioni di opere	€ 251.811,15	0,85%
• Impianti ascensore	€ 172.643,93	0,58%
• Finiture materiale lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 2.123.173,48	7,14%
• Componenti strutturali in acciaio	€ 853.928,98	2,87%
• Componenti per facciate continue	€ 3.912.484,61	13,16%



• Impianti telecomunicazione e di trasmissione dati	€ 605.364,57	2,04%
• Opere strutturali speciali	€ 1.403.525,04	4,72%
• Impianti termici e di condizionamento	€ 3.457.258,25	11,63%
• Impianti elettrici	€ 5.741.260,60	19,31%
• Impianto Fotovoltaico	€ 164.153,61	0,55 %

Art. 44 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Eventuali opere a misura saranno contabilizzate, sulla base degli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte, che saranno applicati sia per i lavori eseguiti nelle normali ore di lavoro, sia per i lavori eventualmente eseguiti al di fuori di tali orari.

Tali prezzi sono soggetti al ribasso percentuale unico e uniforme offerto in sede di gara.

I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore. Non si applica quanto esposto dal comma 1, art. 1664, del c.c. Per lavorazioni non previste dagli elenchi prezzi, ma sempre pertinenti all'oggetto del presente Contratto, si dovranno concordare nuovi prezzi fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, così come descritto al successivo art. 50.

Gli oneri per la sicurezza verranno inseriti in contabilità in modo percentuale, in base all'importo dello stato d'avanzamento rispetto all'importo contrattuale. Per lavori di manutenzione particolari, dove il coordinatore in fase di esecuzione richiederà approntamenti specifici, questi verranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

Art. 45 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione in economia dei lavori è limitata ai soli casi di inapplicabilità della contabilizzazione a misura, a giudizio della Direzione Lavori, per opere preventivamente autorizzate dalla stessa. Nel caso di esecuzione di opere in economia, su Ordini di Servizio del D.L., saranno riconosciuti all'Appaltatore i seguenti costi orari della manodopera edile come desunti dal Prezzario Regione Piemonte 2022 – aggiornamento luglio:

Operaio comune - 1° Livello = Euro 30,71

Operaio qualificato - 2° Livello = Euro 34,21

Operaio Specializzato - 3° livello = Euro 36,91

Operaio 4 ° Livello = Euro 38,90

Sulle spese generali ed utili d'Impresa, pari al 26,50% (15%+10%) verrà applicato il ribasso di gara offerto ed i costi orari suddetti saranno maggiorati della percentuale ottenuta.

I costi orari sono applicabili ai lavori di tutte le categorie di intervento e sono da ritenersi fissi ed invariabili durante l'esecuzione dell'appalto.

Inoltre i citati costi orari della mano d'opera saranno utilizzati per l'eventuale determinazione dei nuovi prezzi non previsti nell'Elenco Prezzi, secondo le modalità indicate nella legislazione delle OO.PP.

Per i soli lavori eseguiti in economia, su esplicita richiesta scritta della Direzione Lavori, al di fuori del normale orario di lavoro, saranno riconosciute le maggiorazioni previste nei vigenti contratti collettivi. Il costo della manodopera per lavorazioni da contabilizzarsi in economia, effettuate di sabato e/o festivi e/o oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali, in conseguenza di espressa richiesta da parte della



Stazione Appaltante (sia per necessità organizzative del Politecnico sia per interventi di riparazione di somma urgenza), sarà maggiorato del:

- 25% per il sabato e per le ore straordinarie oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali dalle 06,00 alle 08,00 e dalle 18,00 alle 22,00;
- 50% per i giorni festivi e per le ore lavorative notturne feriali (dalle 22,00 alle 06,00).

Non vengono riconosciute dette maggiorazioni qualora le maestranze lavorassero nei citati periodi al solo fine di rispettare il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, indicato nei singoli interventi.

Art. 46 DOCUMENTI PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell'Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare. Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.
- I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto. Tale libro dovrà essere aggiornato dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
- Le liste settimanali delle somministrazioni nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite in economia e le risorse impiegate da parte dell'Appaltatore per la loro esecuzione.
- Il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dall'art. 14 del DM 49/2018. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve.
- Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d'acconto all'Appaltatore.
- I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento e devono essere annotati nel registro di contabilità.
- Conto finale è l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...)

Art. 47 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento in acconto sarà effettuato con **cadenza mensile**.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza sarà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,



sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto stabilito dall'art. 103, c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Ai sensi dell'art. 105, c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato:

- all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
- qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore, entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, al di fuori dei casi di pagamento diretto al subappaltatore di cui al c. 13 del citato art. 105.

Art. 48 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale è redatto entro giorni **60 (sessanta)** dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.

In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

La rata di saldo e la ritenuta a garanzia sono corrisposte entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo, previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c. L'importo assicurato con la garanzia fidejussoria deve essere conforme a quanto previsto dal Codice Appalti.

Art. 49 REVISIONE PREZZI

La Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, valuterà le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 29 del Decreto Legge 27.01.2022, n. 4 convertito in legge 28.03.2022, n. 25 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni del programma esecutivo dei lavori trasmesso dall'Appaltatore e delle specifiche indicazioni normative in merito al riconoscimento di maggiori oneri per effetto di anomalo andamento del costo delle materie prime e/o della manodopera.

Art. 50 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.



È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 51 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dal Codice Appalti.

TITOLO V – CONTROLLI

Art. 52 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva secondo le disposizioni di cui alla Parte VI Titolo I Capo II del Codice, richiamate nel Titolo VII del presente Capitolato.

Art. 53 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto alla vigente normativa.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente Atto o nel Contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione dalla Stazione Appaltante, all'esecuzione di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto



adempimento. Qualora l'Appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del Politecnico di procedere all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 16 ed alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 del Codice.

TITOLO VI – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 54 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto dal Direttore dei Lavori certificato di ultimazione dei lavori; entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dalla Stazione Appaltante senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

La Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera nomina una Commissione di Collaudo con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata, salvo il caso in cui il mancato inizio sia da addebitare all'Appaltatore.

La Commissione di Collaudo, in corso d'opera, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro.

Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Delle visite di collaudo in corso d'opera e finale sono redatti processi verbali contenenti, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. I processi verbali oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal RUP e da quanti altri intervenuti.



Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dalla Commissione di Collaudo ai sensi dell'art. 227 del Regolamento di esecuzione.

Trascorso il termine assegnato dalla Commissione di Collaudo per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, la Stazione Appaltante ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito a quanto previsto dal Codice Appalti.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo provvisorio; i difetti che si rilevassero durante e dopo tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 55 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, la Commissione di Collaudo redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, la Commissione di Collaudo emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Art. 56 COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Comune di Torino o Genio Civile.

Pertanto entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore dei Lavori depositerà al competente Ufficio del Comune di Torino o Genio Civile la relazione a strutture ultimate e la Stazione Appaltante provvederà alla nomina del Collaudatore Statico, il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione.



Art. 57 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- c) siano state effettuate le eventuali prove previste dal presente Capitolato speciale;
- d) sia stato redatto eventuale apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Direttore dei Lavori che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore stesso, dall'Appaltatore e dal RUP.

In caso di anticipata consegna delle opere la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 58 GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante, per la difformità e vizi dell'opera, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera stessa e che non si siano precedentemente manifestati, per la durata di due anni dalla data del collaudo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore, si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, o per vizi occulti, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

TITOLO VII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 59 RISERVE, ACCORDI BONARI E CONTESTAZIONI

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio



di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di 15 giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Di tale evenienza il Direttore dei Lavori dovrà farne espressa menzione sul Registro di contabilità.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, si applica il procedimento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 60 CONTROVERSIE

Eventuali controversie emergenti in merito all'esecuzione del Contratto, che non si siano potute risolvere ai sensi dei rimedi di cui al precedente articolo, saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario del Foro di Torino. Si intende pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.



Art. 61 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del presente rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione, per il tramite della Direzione Lavori, ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo apposito Ordine di Servizio, fissando un termine perentorio non superiore a 10 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Direttore Lavori ne darà comunicazione all'Amministrazione che si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al precedente art. 16.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 64, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP 1/2008.

Art. 62 CLAUSOLE RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;



p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;

q) nei casi di violazione del Patto d'integrità sottoscritto ed accettato dall'Appaltatore, al cui art. 9 si rinvia;

r) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Appaltatore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall'art. 48, c. 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo ai lavori eseguiti in modo completo ed accettati dall'Amministrazione, decurtati delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i lavori ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 110, comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all'Affidatario, il Committente avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e il pagamento delle penali comminate.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Art. 63 ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Art. 64 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto si applicano l'art. 108 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e il D.lgs. 159/2011. Per quanto attiene al recesso del Politecnico si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora per ragioni non dipendenti dalla Stazione Appaltante dovessero verificarsi dei ritardi rispetto al programma esecutivo dei lavori eccedenti il 30% del tempo contrattuale, la Stazione Appaltante recederà dal contratto.

Art. 65 PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.



Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove non sia stato possibile per la Stazione Appaltante avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 110, c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 66 OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui al Codice Appalti, pari **all'uno per cento del valore del contratto**. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 67 DANNI ALLE OPERE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 68 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:



- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 69 PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

E' fatto divieto all'Appaltatore e ai subappaltatori e cottimisti ed ai loro collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente appalto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della medesima.

La Stazione Appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.

Art. 70 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore dà atto di conoscere tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 per le parti ancora in vigore.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'espletamento della gara e dell'esecuzione del contratto verranno trattati, con modalità manuale e/o automatizzata, esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto saranno, inoltre, diffusi mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti che la normativa vigente riconosce agli interessati.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.



**Politecnico
di Torino**

Per l'**Ateneo**: il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

Art. 71 DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti del Politecnico di Torino che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autorizzativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Politecnico di Torino nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Art. 72 ALLEGATI

Fa parte del presente capitolato, e ad esso è materialmente allegato, l'Allegato A – Processo di certificazione Protocollo ITACA.